



Elba Assicurazioni S.p.A.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge n. 109/94 e dell'art. 129 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche e integrazioni

SCHEMA TIPO 2.3 COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, PER RESPONSABILITA' CIVILE
SCHEDE TECNICHE 2.3 TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 123 del 12.03.2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.



1001530572

Polizza n. **1530572** Codice Controllo **93** Rilasciata da agenzia di: **NEW ASSI.FIN - Milano** Sub. **1** Codice Rischio **101**

Contraente **Nial Nizzoli Srl** C.F. / P. I. **01684790353 - 01684790353**
Sede **CORREGGIO** Via / Piazza / N. Civico **Via Fosdondo 48** Cap **42015** Prov. **RE**

Subappaltatori
Committente **Stu Reggiane Spa e Comune di Reggio Emilia** C.F. / P. I.V.A. **02662420351**
Sede **Reggio Emilia** Indirizzo **piazza Camillo Prampolini 1** CAP **42121** Prov. **RE**

Descrizione dei lavori

Aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto i lavori di riqualificazione delle aree e strade di proprietà pubblica di viale Ramazzini (ovest), via Gioia, via Veneri (sud) - via Talami, quale componente del sub-comparto ovest denominato "PRU_IP-1b - Ambito Santa Croce - Via Gioia, via Talami, via Veneri sud e viale Ramazzini ovest" del Programma di Riqualificazione Urbana "PRU-IP - Bando Periferie - Reggiane/Santa Croce" in Reggio nell'Emilia" - LOTTO 1 - CIG: 7823639F21: opere stradali.

Luogo di esecuzione Vedi Descrizione Opera

CONTRATTO DI APPALTO N.	DATA DI STIPULA	COSTO COMPLESSIVO PREVISTO OPERA ALLA STIPULA			
		€ 410.792,21			
Data inizio lavori		Data fine lavori			
14/10/2019		13/4/2020			
SEZIONE A	Somme assicurate alla stipula	%	Minimo	Massimo	Franchigia
Partita 1 - Opere	451.871,00	10	2.500,00	===	===
Partita 2 - Opere preesistenti	1.000.000,00	10	7.500,00	===	===
Partita 3 - Demolizione e sgombero	145.187,00	===	===	===	===
SEZIONE B	Massimale per sinistro alla stipula				
Massimale R.C.T.	5.000.000,00	10	15.000,00	===	===

COPERTURA ASSICURATIVA

Data Inizio **14/10/2019** Data cessazione **13/4/2020**

COPERTURA ASSICURATIVA MANUTENZIONE

Data Inizio **13/4/2020** Data cessazione **13/4/2022**

	Premio Netto	Spese	Imponibile	Imposte	Totale
PREMIO	1.581,03	0,00	1.581,03	335,97	1.917,00
PROROGHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sono operanti gli allegati: **GE C2 == ==**

Frazionamento proroghe: **Premio unico**

NIAL NIZZOLI SRL
Via Fosdondo 48 - 42015 CORREGGIO (RE)
Partita IVA 01684790353 - REA n. 204929
Capitale Sociale I.V. € 143.800,00

ELBA ASSICURAZIONI S.P.A.

Roberto Ublali

Emessa in 4 esemplari ad un solo effetto il **15/10/2019**

Periodicità del premio e mezzi di pagamento: La periodicità del premio è riportata nella prima facciata di polizza sotto la voce "Frazionamento proroghe". Con riferimento all'art. 54, commi 5°-6°-7° del Reg. IVASS n. 40 del 02.08.2018, i pagamenti dei premi sono consentiti con qualsiasi mezzo di pagamento bancario o postale ivi compresi i sistemi di pagamento elettronici. Il pagamento in contanti è consentito fino all'importo previsto dalla vigente normativa in materia.



Premesso che con l'emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 2.3 "Copertura Assicurativa per Danni da Esecuzione, parte integrante dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12/03/2004 n. 123 pubblicato sulla G.U. n. 109 dell'11/05/2004

- che la sottoscrizione della "Scheda Tecnica" costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate dallo Schema Tipo;
- le parti Società e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

Art. 4 Somma Assicurata - Modalità di Aggiornamento

La somma assicurata alla Partita 1 deve corrispondere, alla consegna dei lavori, all'importo di aggiudicazione dei lavori, comprendendo tutti i costi di:

- lavori a corpo;
- lavori a misura;
- prestazioni a consuntivo;
- lavori in economia;
- ogni e qualsiasi altro importo concernente l'Appalto oggetto dell'Assicurazione.

Ai sensi dell'Art. 103, comma 1, del Regolamento, la somma Assicurata è stabilita nel bando di gara. Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

Il Contraente deve comunicare alla Società, entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa ed entro tre mesi dal termine dei lavori, gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata effettuati a norma dell'art. 26, comma 4, della Legge. La Società emetterà le relative Schede Tecniche di variazione.

Le somme assicurate alle Partite 2 e 3 sono importi a "Primo Rischio Assoluto", per i quali non vale quanto disposto dall'art. 25.

Art. 7 Interruzione o sospensione della costruzione

In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a 15 giorni consecutivi, il Contraente deve dare immediata comunicazione alla Società. In mancanza e solo ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 1898 C.C., il Contraente decade dal diritto al risarcimento. Per eventuale proroga si applicherà quanto previsto dall'art. 31. Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il Contraente, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al suddetto periodo di fermo.

Art. 17 Scoperto o franchigia in caso di sinistro

Rimane a carico del Contraente, per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione, uno scoperto percentuale dell'importo di ogni sinistro, con i relativi valori minimi e massimi, oppure una franchigia fissa, come indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 20 Denuncia dei Sinistri - Obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la SEZIONE "A", l'Assicurato deve:

- darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata alla Società;
- inviare, al più presto, alla Società, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- fornire alla Società ed ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;
- conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli;

Il rimpiazzo, il ripristino e la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto alla lettera a), ma lo stato delle cose può venire modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 22, può prendere tutte le misure necessarie.

In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la SEZIONE "B", l'Assicurato deve:

- farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;
- assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo, e le cause del sinistro;
- far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali Atti Giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richiama, ad un componimento amichevole, astenendosi, in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

In ogni caso l'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) della SEZIONE "A" ed ai punti 1) e 2) della sezione "B".

L'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri od a mezzi fraudolenti, ovvero manometta o alteri dolosamente le tracce o le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo o risarcimento.

Art. 33 Foro competente

Il Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del Convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la presente copertura assicurativa o presso la quale è stato concluso il contratto. In caso di controversia tra la Società ed il Committente, il Foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 C.P.C.

Il Contraente

NIAL NIZZOLI SRL
Via Fosdonico 48 - 42015 CORREGGIO (RE)
Partita IVA 01584790956 - REA n. 204929
Capitale Sociale I.V. € 143.600,00



ELBA ASSICURAZIONI S.P.A.

Roberto Ubiali



APPROVAZIONI SPECIFICHE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., il Contraente approva espressamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli: art. 4 Somma assicurata - Modalità di aggiornamento; art. 7 Interruzione o sospensione della costruzione; art. 17 Scoperto o franchigia in caso di sinistro; art. 20 Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato; art. 33 Foro competente. Condizioni particolari, speciali e aggiuntive. Il sottoscritto dichiara inoltre di approvare, ove presenti, le condizioni particolari, speciali e aggiuntive espressamente indicate nel frontespizio di polizza

IL CONTRAENTE

NIAL NIZZOLI SRL

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Il Contraente dichiara di avere ricevuto - prima della sottoscrizione della polizza - l'**informativa precontrattuale**, di cui all'art. 56 del Regolamento IVASS n. 40 del 2/08/2018, composta dagli Allegati 3 e 4, il **Set Informativo** mod. ELB802 - Ed. 06/19 di cui all'art. 27 del Regolamento IVASS n. 41 del 2/08/2018, composto dal Documento Informativo Precontrattuale, dal Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo e dalle Condizioni di Assicurazione, comprensive di glossario, di averne preso visione e di accettarne i contenuti.

IL CONTRAENTE

NIAL NIZZOLI SRL

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Il Contraente dichiara di autorizzare specificatamente, ai sensi e agli effetti dell'art.120-quater del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 del 7/09/2005) ad adempiere agli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal Reg. IVASS n. 41/2018 del 2/08/2018 mediante:

- a) supporto cartaceo
b) posta elettronica

Il Contraente per modificare la scelta della modalità di comunicazione potrà inviare, in qualsiasi momento, specifica richiesta a modificacomunicazione.elba@sinnovasistemi.it indicando la nuova scelta. La nuova modalità si applicherà solo alle future comunicazioni per le quali è stata effettuata la scelta (art. 4 comma 6 del Reg. IVASS n. 41/2018).

IL CONTRAENTE

NIAL NIZZOLI SRL

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali **esprimo specifico consenso** al trattamento dei miei dati personali per le finalità e nelle modalità descritte nell'informativa all'interessato (Mod. ELB97 - Edizione 05/18), ricevuta prima della stipula del presente contratto assicurativo, consapevole che i dati potranno o dovranno essere anche trasferiti ai soggetti appartenenti alla catena assicurativa come descritta nella citata informativa, fermi restando gli eventuali obblighi in base alla normativa vigente.

Sono consapevole che senza il presente consenso Elba Assicurazioni SpA **NON POTRA' FORNIRMI** i servizi e/o prodotti assicurativi oggetto del presente contratto. Prendo atto dei diritti esercitabili descritti nella citata informativa.

Luogo e data **NEW ASSI.FIN - Milano, 15/10/2019**

IL CONTRAENTE

NIAL NIZZOLI SRL

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI APPARTENENTI A CATEGORIE PARTICOLARI

Manifesto inoltre specifico consenso al trattamento degli eventuali dati personali appartenenti a categorie particolari così come definiti nell'informativa all'interessato (Mod. ELB97 - Edizione 05/18).

Luogo e data **NEW ASSI.FIN - Milano, 15/10/2019**


IL CONTRAENTE

NIAL NIZZOLI SRL

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO

Dichiaro di aver ricevuto oggi 15/10/2019 l'importo di € **1.917,00** a favore di ELBA ASSICURAZIONI S.p.A.

L'ESATTORE



Elba Assicurazioni S.p.A.

ALLEGATO C2 - PRECISAZIONI

Polizza 1530572 Agenzia 044 - NEW ASSI.FIN - Milano Data di emissione 15/10/2019

Contraente Nial Nizzoli Srl C.F./P.I. 01684790353 / 01684790353

Con il presente allegato, che forma parte integrante della polizza sopra indicata, si precisa quanto segue:

L'Assicurato deve adottare tutte le misure necessarie previste da leggi, regolamenti, contratti di appalto e da richieste specifiche del Committente o del Direttore dei lavori per la prevenzione dei danni a o da terzi ed a o da veicoli in transito.

Sono esclusi dalla presente copertura tutti i danni conseguenti o connessi a sinistri inerenti alla circolazione stradale, al transito pedonale e/o al traffico ferroviario, aereo o navale nell'area di cantiere.

La garanzia non è operante per il servizio di vigilanza e per i danni causati da omesso e/o ritardato intervento, ancorché tali obblighi vengano convenzionalmente assunti nei confronti del Committente.

PAGAMENTO DEL PREMIO

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente, previsto dall'art. 23 dello Schema Tipo 2.3, non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del Committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto.

La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., il Committente, il quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo del Committente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.

PRECISAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA

Tutti i richiami contenuti nel DM 123/04, devono intendersi fatti con riferimento ai corrispondenti articoli del D.Lgs 163/2006 che ha sostituito e abrogato la Legge 109/94 e del DPR 207/2010 che ha sostituito e abrogato il DPR 554/1999.

Ogni riferimento al D.Lgs 163/2006 deve intendersi poi sostituito con il D.Lgs 50/2016.

Alla presente polizza si applicano le condizioni tutte di cui al DM 123/04, schema tipo 2.3.

Con riferimento a quanto previsto dagli artt. 5,13 e 30 dello Schema Tipo 2.3. di cui al DM 123/04, si precisa ulteriormente che la copertura assicurativa dei lavori decorre dalla data di sottoscrizione della polizza e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, fatto salvo quanto previsto alle lettere c) e d) dell'art. 5 Schema tipo 2.3.

Resta a carico del Contraente l'obbligo di comunicare la data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 7 dello Schema tipo 2.3 di cui al DM 123/04, si precisa ulteriormente che l'interruzione o la sospensione dei lavori non comporta la perdita di efficacia del rapporto assicurativo, salvo che vi sia aggravamento del rischio ex art. 1898 c.c. e fermo l'obbligo del Contraente a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al periodo di fermo.

SCOPERTO O FRANCHIGIA IN CASO DI SINISTRO

In conformità a quanto previsto nello Schema Tipo 2.3 - D.M. 123, Articolo 17 - Scoperto o franchigia in caso di sinistro e Articolo 27 - Pagamento dell'indennizzo, gli scoperti e le franchigie riportati in polizza sono a carico del Contraente, fermo restando che la Società assicurativa pagherà l'indennizzo dovuto al Committente al lordo dei predetti franchigia e scoperto sia per la sezione A che per la sezione B.

PRECISAZIONE DANNI INDENNIZZABILI per Partita 1

Si conviene tra le Parti quanto segue:

I danni indennizzabili alla partita 1) di Sezione A saranno indennizzati unicamente nell'ambito dei costi già sostenuti per la porzione di opera danneggiata al momento del sinistro.

PRECISAZIONE DANNI INDENNIZZABILI per Partita 2

I danni indennizzabili alla partita 2) di Sezione A (Opere ed impianti preesistenti, se presenti) saranno indennizzati unicamente nell'ambito dei costi necessari per il ripristino della situazione immediatamente precedente al sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza, restando espressamente esclusi maggiori costi per consolidamenti o messa in sicurezza delle strutture preesistenti non direttamente causati da fatto accidentale nella realizzazione delle opere assicurate.

DANNI AD OPERE OD IMPIANTI PREESISTENTI

I danni materiali e diretti ad opere od impianti preesistenti assicurati alla Partita 2 di polizza causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera.

ESTENSIONE ASSICURATI - IMPRESE SUBAPPALTATRICI E SUBFORNITRICI

La polizza copre i sinistri di cui alle partite specificate anche nel caso in cui i danni siano causati da imprese subappaltatrici e subfornitrici purché autorizzate ad accedere al cantiere.

ESTENSIONE NOVERO DEI TERZI

Di comune accordo tra le parti, limitatamente alle lesioni personali, si conviene considerare terzi a tutti gli effetti i rappresentanti della Stazione Appaltante, della Direzione Lavori, dei collaudatori in corso d'opera e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con la Stazione Appaltante stessa purché autorizzati all'accesso al cantiere.

Il Contraente

NIAL NIZZOLI SRL

Via Fosdonico 48 - 42015 CORREGGIO (RE)
Partita IVA n. 084790353 - REA n. 204929
Capitale Sociale I.V. € 143.600,00

Elba Assicurazioni S.p.A.

Roberto Ubiali





ALLEGATO GE

Elba Assicurazioni S.p.A.

POLIZZA

1530572

Agenzia

044 - NEW ASSI.FIN - Milano

Data di emissione

15/10/2019

Contraente **Nial Nizzoli Srl**

C.F./P.I. **01684790353 / 01684790353**

Con il presente allegato, che forma parte integrante della polizza sopra indicata, si precisa quanto segue:

FURTO CON SCASSO – MATERIALI ED IMPIANTI

Si dà atto che sono comprese in garanzia i danni a materiali ed impianti, inclusi nella Partita 1 – Opere, presenti nel luogo di costruzione delle opere nell'area di cantiere dal momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto.

Fino al momento della messa in opera, relativamente a materiali elettrici, idrotermosanitari (ad esclusione delle tubazioni), materiali per pavimentazioni e rivestimenti, infissi e simili, la garanzia furto è operante solo se tali materiali sono posti in fabbricati e/o baraccamenti situati nel luogo di esecuzione delle opere ed a condizione che il furto sia stato perpetrato mediante scasso dei sistemi di chiusura, sfondamento delle pareti di soffitti o di pavimenti, di lastre di vetro o cristalli.

La garanzia sopraindicata viene prestata con uno scoperto del 20%, con il minimo di € 10.000,00 fino alla concorrenza di un massimo indennizzo, per sinistro e per periodo assicurativo, di € 50.000,00.

ATTI DI TERZI - SCIOPERO, SOMMOSSA, TUMULTO POPOLARE, ATTI VANDALICI O DOLOSI

(esclusi atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato)

A maggiore precisazione di quanto indicato alla Partita 1 della SEZIONE A, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, (esclusi atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato), nonché dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da atti vandalici o dolosi.

La garanzia sopraindicata viene prestata con uno scoperto del 20%, con il minimo di € 10.000,00, fino alla concorrenza di un massimo indennizzo, per sinistro e per periodo assicurativo, di € 250.000,00.

FORZA MAGGIORE – EVENTI NATURALI

A parziale deroga dell'art. 3 comma 5, dello Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/2004, la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati alla Partita 1 e derivanti da eventi naturali sia che abbiano o meno la caratteristica di forza maggiore, a condizione che siano state prese sufficienti misure di sicurezza in sede di progettazione e realizzazione delle opere ovvero che siano stati presi in considerazione i valori degli eventi naturali rilevabili dalle statistiche competenti riguardo l'ubicazione del rischio e alla durata della copertura assicurativa.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il ripetersi o il sommarsi di azioni dannose avvenute nell'arco di tempo sotto indicato, sono attribuite ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto un singolo sinistro:

- per uragano, tempesta in genere, terremoto, maremoto, onde anomale, eruzione vulcanica il periodo è di 72 ore consecutive;
- per l'alluvione il periodo è di 168 ore consecutive.

In caso di sinistro dovuto ad eventi di forza maggiore per i quali venga stabilita l'erogazione di fondi speciali per la ricostruzione o sia per legge richiedibile il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti, è fatto obbligo al Contraente di attivare le procedure necessarie per ottenere il riconoscimento di detti contributi e la loro quantificazione.

Qualora l'erogazione del contributo avvenga successivamente al pagamento dell'indennizzo da parte della Società, il Contraente si impegna a restituire detto importo alla Società. Qualora l'erogazione avvenga prima del pagamento dell'indennizzo quest'ultimo verrà ridotto dell'importo erogato di cui sopra. Per ogni sinistro risarcibile resta a carico dell'assicurato uno scoperto del 20% dell'indennizzo con il minimo di €25.000,00. La Società risponde fino alla concorrenza di € 200.000,00 per sinistro e per durata.

DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA IN ZONE SISMICHE

Nel caso di sinistri verificatisi in occasione di terremoti, la garanzia assicurativa è subordinata alla dimostrazione che si sia tenuto conto, nella stesura del progetto, del rischio terremoto e che ci si sia attenuti nella esecuzione dei lavori alle relative norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche e le relative disposizioni concernenti l'applicazione delle stesse in vigore nel luogo di costruzione.

DANNI A TERZI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga dell'art.12 lettera k) dello Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/2004, la Società è obbligata per la responsabilità dell'Assicurato nei confronti di terzi per danni da inquinamento, purché determinati da un fatto accidentale, improvviso, impreveduto ed imprevedibile dovuto all'esecuzione dei lavori e purché non sia una diretta conseguenza del normale e corretto svolgimento degli stessi.

La presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 20%, con il minimo di € 10.000,00, fino alla concorrenza di un massimo risarcimento, per sinistro e per durata, di € 100.000,00.

ESTENSIONE AI DANNI DA VIBRAZIONE

A parziale deroga dell'Art. 12, lettera j) dello Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/2004, si intendono inclusi i danni causati accidentalmente a terzi da vibrazione, a condizione che gli stessi non siano una conseguenza della normale esecuzione dei lavori.

La presente estensione di garanzia è valida a condizione che vengano eseguite, prima dell'inizio dei lavori, asseverazione dei fabbricati adiacenti o trovatisi nelle immediate vicinanze dei lavori, da conservare in cantiere a disposizione della Società, ai fini di costituire elementi di riferimento e prova del loro stato di conservazione ante-lavori.

Per i fabbricati di terzi l'obbligo della Società vale comunque per i soli casi di crollo totale o parziale e a condizione che questi non fossero già stati dichiarati inagibili precedentemente al verificarsi del sinistro.

La presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10%, con il minimo di € 10.000,00, fino alla concorrenza di un massimo risarcimento, per sinistro e per durata, di € 50.000,00.

RIMOZIONE, FRANAMENTO O CEDIMENTO DI TERRENO

A parziale deroga dell'Art. 12, lettera l) dello Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/2004, sono risarcibili i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere.

La presente estensione di garanzia è valida a condizione che vengano eseguite, prima dell'inizio dei lavori, asseverazione dei fabbricati adiacenti o trovatisi

Mod. ELB99 - Ed. 01/08

Pag. 1 di 2

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO



Elba - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Sede Sociale e Direzione Generale: Via Mecenate, 90 - 20138 Milano (MI) Tel. 02 92885700 Fax 02 92885749
Cap. Soc. Euro 6.680.000,00 - C.F./Partita IVA n. 05850710962 - R.E.A. 1878095.
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008, iscrizione Albo delle Imprese n. 1.00167
www.elbassicurazioni.it - www.elbassicurazioni.com - elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it



ALLEGATO GE

Elba Assicurazioni S.p.A.

POLIZZA 1530572 Agenzia 044 - NEW ASSI.FIN - Milano Data di emissione 15/10/2019Contraente **Nial Nizzoli Srl**C.F./P.I. **01684790353 / 01684790353**

nelle immediate vicinanze dei lavori, da conservare in cantiere a disposizione della Società, ai fini di costituire elementi di riferimento e prova del loro stato di conservazione ante-lavori.

Per i fabbricati di terzi l'obbligo della Società vale comunque per i soli casi di crollo totale o parziale e a condizione che questi non fossero già stati dichiarati inagibili precedentemente al verificarsi del sinistro.

La presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10%, con il minimo di € 10.000,00, fino alla concorrenza di un massimo risarcimento, per sinistro e per durata, di € 50.000,00.

CAVI O CONDUTTURE SOTTERRANEE

A parziale deroga dell'Art. 12, lettera m) dello Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/2004, sono risarcibili i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee, solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.

La presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10%, con il minimo di € 10.000,00, fino alla concorrenza di un massimo risarcimento, per sinistro e per durata, di € 50.000,00.

DANNI DA INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ

A parziale deroga dell'Art. 16, punto 1., dello Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/2004, sono compresi i danni accidentalmente causati a terzi, non facenti parte del novero degli assicurati, derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi.

La presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 20%, con il minimo di € 10.000,00, fino alla concorrenza di un massimo risarcimento, per sinistro e per durata, di € 50.000,00.

DANNI DA POLVERE

A parziale deroga dell'art.12, lettera g) dello Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/2004, la Società risponde dei danni causati da polvere purché determinati da un fatto accidentale, improvviso ed imprevisto e non derivi dal normale svolgimento dei lavori/attività di cantiere.

La Società risponde fino alla concorrenza di un importo massimo di € 30.000,00, per sinistro e durata di polizza.

Relativamente alla presente estensione di garanzia ogni sinistro risarcibile verrà indennizzato previa detrazione di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo dovuto con il minimo di € 10.000,00.

DANNI CAUSATI DA ERRORI DI PROGETTO E DI CALCOLO

A parziale deroga dell'Art.3 comma 6, la Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate alla Partita 1, causati da errori di progettazione o di calcolo e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere. Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata. E' inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare.

La presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10%, con il minimo di € 15.000,00, fino alla concorrenza di un massimo indennizzo, per sinistro e per durata, di € 50.000,00.

COLPA GRAVE

La Società è obbligata ad indennizzare i danni causati da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e colpa grave e/o dolo delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge.

In caso di sinistro lo scoperto e i minimi indicati in polizza si intendono raddoppiati.

Il Contraente

NIAL NIZZOLI SRL

Via Fosdorado 48 - 42015 CORREGGIO (RE)

Partita IVA 01684790353 - REA n. 204929

Capitale Sociale I.V. € 143.000,00


Elba Assicurazioni S.p.A.





Cognome **UBIALI**
 Nome **ROBERTO**
 nato il **06.02.1958**
 (atto n. **A P I S A/1958**)
 a **PONTE SAN PIETRO (BG)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **BREMBATE DI SOPRA (BG)**
 Via **VIA SAN LUCA, 43**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **IMPRENDITORE**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,80**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari **N.N.**



Firma del titolare *Roberto Ubiali*
BREMBATE DI SOPRA 06.12.2011
 Impresario **FUNZIONARIO INCARICATO**
 indice anagrafico **(Gamba Loredana)**



Elba Assicurazioni Spa®

Sede Sociale e Direzione Generale:

Via Mecenate 90 - 20138 Milano • Tel. 02.92885700 - Fax. 02.92885749

Polizza n. 1530572

Contraente: NIAL NIZZOLI SRL


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DEL FIDEIUSSORE
Resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del d.p.r.n. 445/2000

Il sottoscritto **ROBERTO UBIALI**, nato a Ponte San Pietro (Bg) il 06.02.1958, nella sua qualità di Agente Procuratore di Elba Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano (Mi) – Via Mecenate 90, autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 03 Giugno 2008, consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA

Che in forza dei poteri conferitigli con Procura, repertorio n. 16.069 – raccolta n. 10.621, notaio Dott. Claudio CARUSO, registrato a Milano il 25 Giugno 2018, n. 27786, è legittimato a sottoscrivere fideiussioni per tipologia ed importi richiesti.

In fede, 15 ottobre 2019


Roberto Ubiali

./ Allegati

- Copia della carta di identità



Elba - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A

Cap. Soc. Euro 6.680.000 – C.F./P.IVA 05850710962 - R.E.A. 1878095. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008, iscrizione Albo delle Imprese n. 1.00167.

www.elbassicurazioni.it - www.elbassicurazioni.com